

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-107 del 11/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 a favore di CRD LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21
Proposta	n. PDET-AMB-2019-96 del 09/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno undici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 a favore di CRD LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 22/12/2017 con Atto Prot. Com.le 20563;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 21/09/2018, acquisita al Prot. Com.le 16648 e da Arpa al PGFC/2018/15219 del 24/09/2018, da CRD LAMIERE S.R.L. nella persona del Sig. Ciani Cristian, in qualità di Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 18185 del 19/10/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/18029, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 21974 del 17/12/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/21195, il Comune di Forlimpopoli ha comunicato quanto segue: *“In riferimento all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui in oggetto, assunta al ns. protocollo 16648 in data 21/09/2018; Visto il precedente nulla-osta con prescrizioni di impatto acustico alle immissioni dello stabilimento rilasciato in data 08/03/2016 prot. Com.le 3528. Vista la successiva presa d'atto delle dichiarazioni di rispetto dei valore limite differenziali rilasciata il 28/11/2017 con prot. Com.le 19016. Vista la documentazione presentata in data 22/06/2017 con i seguenti prot. Com.le 9684 e 9686 a riscontro delle prescrizioni riportate nel nulla osta di impatto acustico. Vista la recente Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (art. 8 comma 5 della L.447/1995 – art. 4 comma 2 DPR 227/2011) a firma del Dott. Tommaso Chiocchini del 30/08/2018, dove viene garantito il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlimpopoli in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. (...) SI PRENDE ATTO per quanto di competenza, delle dichiarazioni di rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlimpopoli inerente l'attività di lavorazione lamiere presso lo stabilimento sito in Via E. Berlinguer, 21 dalla ditta CRD LAMIERE Srl riferito al procedimento in essere.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento,

depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 13/12/2018 ove si propone la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione all'**aggiornamento** della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE** la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, **sostituendo l'ALLEGATO A della medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpaè Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/16, rilasciata dal SUAP in data 07/04/16 P.G.N. 5445, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017, rilasciata dal SUAP in data 22/12/17 P.G.N. 20563.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto la Ditta, non avendo ancora realizzato le modifiche che erano state autorizzate con il precedente aggiornamento dell'AUA di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017 rilasciata dal SUAP in data 22/12/17 P.G.N. 20563, ha richiesto le modifiche di seguito riportate:

- non sarà effettuata la saldatura inox sui banchi di saldatura collegati all'emissione E1, non saranno collegati a tale emissione gli effluenti derivanti da un robot di saldatura e non sarà installato per tale motivo l'impianto di filtrazione a cartucce, lasciando di fatto tale emissione E1 inalterata rispetto a quanto autorizzato con l'AUA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/16 (alla emissione E1 rimangono collegate 4 postazioni di saldatura e 2 di puntatura e non viene effettuata saldatura inox);
- sarà realizzata una nuova emissione E5, dotata di filtro a cartucce, derivante da operazioni di saldatura anche inox, collegando a tale emissione oltre a due nuovi banchi di saldatura anche il robot di saldatura, che come sopra riportato era stato precedentemente autorizzato in E1.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, alla luce delle modifiche sopra descritte, considerato che:

- non vengono introdotte tipologie di lavorazioni diverse da quelle che erano già state valutate per il rilascio del precedente aggiornamento di AUA di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017;
- la Ditta ha allegato una valutazione, sia per le operazioni di saldatura che per quelle di taglio laser anche su acciaio inox, circa la presenza di sostanze di cui alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da cui emerge che le soglie di rilevanza ivi indicate per Nichel e Cromo VI non sono superate;
- la tipologia di materie prime ed ausiliarie (tra cui in particolare il materiale di apporto per la saldatura inox) e il loro quantitativo sono invariati rispetto a quanto valutato con il precedente aggiornamento di AUA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017;

non ha ritenuto necessario richiedere ad Arpaè Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaè del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Per le medesime motivazioni, il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in conformità alle disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpaè al prot. PGFC/2016/9353.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto che per le modifiche richieste dalla Ditta debbano essere proposte le seguenti condizioni e prescrizioni:

- emissione N. 5 “saldatura e puntatura (automatica e manuale)” - l'attività di saldatura è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del

Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Sarà effettuata anche saldatura con materiale di apporto inox e l'emissione sarà dotata di impianto di abbattimento delle polveri con filtrazione a cartucce. Verificato che la soglia di rilevanza indicata alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per gli inquinanti "Nichel e suoi composti espressi come Ni" e "Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr" non è superata, non si applicano i valori limite in emissione per tali inquinanti. Trattandosi di una nuova emissione, dovranno essere effettuati tre monitoraggi alla data di messa a regime, successivamente il monitoraggio periodico dovrà avere una frequenza almeno annuale;

- emissione N. 1 "saldatura e puntatura (manuale ed automatica)" - l'attività di saldatura è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Presso le n. 4 postazioni di saldatura e n. 2 di puntatura che afferiscono a tale emissione non verrà effettuata saldatura inox. Si ritiene accettabile la previsione di non installare l'impianto di abbattimento a cartucce in considerazione del fatto che il punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. non ne prescrive la presenza. Considerato che, come detto in precedenza, la configurazione impiantistica di cui all'aggiornamento n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017 di fatto non è mai stata realizzata (l'emissione N.1 modificata non è stata messa in esercizio), e che pertanto sarà ripristinata la situazione di cui alla determinazione n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/16, si ritiene di non prescrivere ulteriori monitoraggi, oltre a confermare quello con periodicità annuale;
- per quanto non espressamente citato ai punti precedenti si ritiene di confermare le condizioni e prescrizioni della vigente autorizzazione n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/16, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017;

Il Comune di Forlimpopoli, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/16, rilasciata dal SUAP in data 07/04/16 P.G.N. 5445, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017, rilasciata dal SUAP in data 22/12/17 P.G.N. 20563, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlimpopoli in data 21/09/2018 P.G.N. 16648, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E4 caldaia riscaldamento (322 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione lamiera sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA ACCIAIO AL CARBONIO MANUALE E PUNTATURA (n. 4 punti di saldatura + n. 2 punti per puntatura)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – TAGLIO LASER (anche su acciaio inox)

EMISSIONE N. 3 – TAGLIO LASER (anche su acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – SALDATURA INOX MANUALE ED AUTOMATICA

(n. 2 punti di saldatura + n. 1 robot di saldatura)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di

emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 2** entro tre anni dal 22/12/2017, data di rilascio del precedente aggiornamento dell'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 5** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione.
5. Nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o entrambe le emissioni indicate ai punti 3. e 4., la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlimpopoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 (modificata) e N. 5 (nuova)**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 (modificata) e N. 5 (nuova)** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3 e 5** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
1. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.